

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Luccalug - Lucca Linux User Group

Costituzione, denominazione e sede

Art. 1. È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Luccalug - Lucca Linux user group", in breve "Luccalug", nel seguito chiamata semplicemente Associazione. Essa è retta dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, oltre che dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di enti associativi non commerciali.

Art. 2. L'Associazione ha sede in via del Sandoro 37/A San Pancrazio (LU). L'Associazione potrà, con delibera dell'Assemblea dei soci, trasferire la propria sede legale, anche in altro comune all'interno della provincia di Lucca, senza dover modificare il presente Statuto. L'Assemblea dei soci ha inoltre facoltà, con propria delibera, di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

Art. 3. L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 4. L'Associazione è apartitica e laica, e si ispira a principi di democrazia, trasparenza, e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Finalità e attività

Art. 6. Nella convinzione che le tecnologie informatiche e telematiche siano parte essenziale della cultura del mondo odierno e siano strumenti fondamentali della vita civile, e che qualunque forma di conoscenza umana, per poter essere strumento di crescita personale e sociale, non debba essere circoscritta in un ambito ristretto ma debba poter diventare patrimonio comune, l'Associazione si propone di favorire la più ampia diffusione della conoscenza in questi campi. Poiché la corretta diffusione di tali conoscenze e la padronanza delle tecnologie che ne derivano sono di importanza determinante per la direzione che assume lo sviluppo della società, l'Associazione pone particolare attenzione alle garanzie di equità, libertà e trasparenza connesse all'uso e allo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche.

L'Associazione in particolare si prefigge di:

- favorire la libera diffusione della cultura relativa alle tecnologie informatiche e telematiche;
- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come luogo ideale di libero scambio di informazioni e conoscenze;
- promuovere lo studio, la diffusione, e il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sono alla base del funzionamento dei sistemi informatici e telematici;
- promuovere lo sviluppo di una coscienza critica relativamente ai sistemi informatici e telematici, e una consapevolezza dei problemi sociali, culturali ed economici che possono derivare da un loro sviluppo e utilizzo impropri o non rispettosi delle sopra citate garanzie di equità, libertà e trasparenza;
- promuovere lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo del software libero, con particolare riguardo al sistema operativo Linux, in ogni settore applicabile;
- promuovere l'utilizzo di protocolli di comunicazione e formati standard aperti;
- promuovere qualunque azione che favorisca la diffusione di un utilizzo consapevole e aperto delle tecnologie informatiche e telematiche, a vantaggio dell'intera società.

Art. 7. L'Associazione realizza i propri scopi tramite le seguenti attività, svolte a favore dei propri associati o di terzi, elencate a titolo puramente esemplificativo:

- organizzare incontri pubblici, convegni, corsi di formazione e seminari;
- creare laboratori per l'apprendimento e la sperimentazione delle tecnologie informatiche e telematiche;
- sviluppare e/o distribuire software libero e documentazione;
- fornire supporto verso i propri associati, singoli cittadini, altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali e in generale qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse;
- recuperare hardware in disuso o disponibile a basso costo attraverso l'utilizzo di software libero, per aiutare chi non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;
- sviluppare studi e ricerche, conferendo anche borse di studio;
- collaborare con altri enti, associazioni, imprese e in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale allo scopo di perseguire i fini per cui è costituita;
- preparare, diffondere e/o pubblicare materiale informativo, formativo, critico, saggistico, giornali periodici o libri a stampa;
- utilizzare gli strumenti telematici e di comunicazione per la promozione dei propri scopi;
- effettuare ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 8. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. È data possibilità all'Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Soci

Art. 9. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 10. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante entro sessanta giorni. In caso di accoglimento della domanda, l'iscrizione avverrà solo dopo il pagamento della quota associativa. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 11. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto

costitutivo. Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 12. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di essere informati attraverso strumenti di posta elettronica su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di accedere ai servizi offerti dall'Associazione, di proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo. La suddivisione degli aderenti in diverse categorie di soci non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà e partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, e le delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l'obbligo di versare le quote associative, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione, e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale e spontaneo. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art. 14. La qualità di socio si perde per:

- morte;
- dimissioni: i soci hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero dei partecipanti all'Associazione, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata con un preavviso di almeno trenta giorni;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa: perdono la qualità di socio per decadenza i soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal regolamento interno;
- esclusione: sono passibili di provvedimento di esclusione i soci che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate, o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscono violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni, o di delibere degli organi sociali, o comunque contrastanti con le finalità dell'Associazione o che rechino danno all'immagine dell'Associazione. Possono inoltre perdere la qualità di socio per esclusione coloro i quali senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio nei casi di morte, dimissioni o decadenza per mancato pagamento della quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio escluso può, entro trenta giorni, presentare ricorso contro il provvedimento di esclusione all'Assemblea, la quale delibera in via definitiva, previo contraddittorio e sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, se istituito.

Organi sociali

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;
- il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo i rimborsi per le spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 16. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente o da altro consigliere da lui delegato, mediante comunicazione attraverso strumenti di posta elettronica inviata a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e sede sia della prima che della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 17. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisano la necessità; deve inoltre essere convocata in caso di richiesta di almeno un decimo degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 18. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da un associato nominato dall'Assemblea stessa. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro associato nominato dall'Assemblea stessa. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe e in generale il diritto di intervento in Assemblea. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o per votazioni riguardanti le persone si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, e reso disponibile ai soci.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può presentare al massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, se istituiti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 14;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e in generale su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 21. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno metà degli associati in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 22. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di undici membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea scegliendo tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 23. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente convoca entro sessanta giorni l'Assemblea per la loro sostituzione; i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro elezione. I consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio e sostituiti con le modalità sopra indicate. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto, e il Presidente deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente, e nomina al proprio interno il Segretario. Il Consiglio può inoltre, in qualunque momento, distribuire tra i propri componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e all'ammontare della quota associativa. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta (quale a titolo esemplificativo lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica) inviata a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e sede della riunione.

Art. 26. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto da un altro consigliere scelto dal Consiglio stesso. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro consigliere scelto dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione, e reso disponibile ai soci.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere;
- determina l'ammontare della quota associativa;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;

- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata e le modalità di funzionamento;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla decadenza e all'esclusione dei soci come da art. 14.

Presidente e Vicepresidente

Art. 28. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo dal quale è stato eletto, e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con voto della maggioranza assoluta dei presenti. Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo. Nomina e revoca il Vicepresidente. Vigila sul buon andamento delle attività dell'Associazione e sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Associazione.

Art. 29. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo appena possibile.

Art. 30. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 31. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 32. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendo anche tra persone non aderenti all'Associazione. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico e finanziario sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Per il compimento degli atti connessi all'espletamento delle sue funzioni, il Tesoriere ha la firma sociale per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario dell'Associazione, è formato da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo)

nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi; la carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, di Tesoriere e di Proboviro. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 34. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. A tali scopi, il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all'anno.

Collegio dei Proviviri

Art. 35. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Proviviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in numero di tre scegliendo tra gli associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti.

Art. 36. Il Collegio dei Proviviri ha i seguenti compiti:

- decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il lodo arbitrale dei Proviviri è inappellabile;
- esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 14.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 37. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito), presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art. 38. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 39. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 40. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 41. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di sociale utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 42. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto da esso o dai regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare al Codice Civile, alla legge 383/2000, e al Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e loro successive variazioni.